CONTRATTO DI ORMEGGIO TEMPORANEO

fac simile

Lo **Sporting Club Marina di Chioggia S.R.L.** (di seguito semplicemente "S.C.M.C."), con sede in Chioggia, Isola Morin n. 2, Cod. Fisc. 02297420271 ed il sig. nato a il e residente in Cod. Fisc. p. iva Email

convengono quanto segue

1. La S.C.M.C. concede in locazione al sig. che accetta, il posto barca N. presso la darsena Le Saline in Chioggia, Isola Morin n. 2, da utilizzare per l'ormeggio dell'imbarcazione denominata , contraddistinta dal n. e con lunghezza fuori tutto di mt .
2. La durata del presente contratto è dal al ed è espressamente esclusa la sua tacita rinnovazione.
3. Il corrispettivo pattuito per la durata dell'ormeggio è di € da considerarsi forfettario e non frazionabile e, quindi, da pagarsi interamente anche nel caso di anticipato rilascio del posto barca da parte del conduttore. Detto corrispettivo deve essere pagato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto o al suo rinnovo, fermo, comunque, il diritto di ritenzione a favore della S.C.M.C. a sensi dell'art. 2756 c.c..
4. Il conduttore, oltre al godimento del posto barca, può utilizzare le strutture ed i servizi messi a disposizione dalla S.C.M.C. per sé e per un numero di persone non superiore al numero di passeggeri autorizzato per l'imbarcazione ed, in particolare, ha diritto alla fornitura di acqua potabile ed energia elettrica a pagamento tramite colonnine predisposte per allacciamenti e regolate da chiave elettronica; all'assistenza all'ormeggio alla prima entrata successiva alla stipula del presente contratto ed al disormeggio alla partenza dalla darsena dopo la scadenza del contratto stesso; all'uso dei servizi igienici con docce (a pagamento) regolate da chiave elettronica. Il conduttore sarà responsabile per i danni causati dai propri ospiti e passeggeri.
5. Il conduttore s'impegna altresì al rispetto delle seguenti regole la cui violazione costituirà grave inadempimento:

a) Divieto di tenere in acqua, all'interno della darsena e sui pontili della stessa, gommoni o altri battelli di servizio e/o contenitori di vario tipo. In caso contrario la direzione provvederà alla loro rimozione a spese e con ogni rischio a carico del conduttore inadempiente.

b) Obbligo di ormeggiare nel posto barca, oggetto del presente contratto, esclusivamente il natante come sopra individuato.

c) Obbligo di rimuovere il natante alla scadenza del contratto. In caso contrario, il conduttore deve pagare, per ogni giorno di ritardo, un importo pari alla tariffa giornaliera, fermo restando che, trascorsi quindici giorni dalla scadenza, viene espressamente riconosciuta a S.C.M.C. la facoltà di trarre a secco l'imbarcazione con addebito al conduttore delle spese, ivi comprese quelle di rimessaggio, secondo le tariffe vigenti.

d) L'esecuzione di lavori nell'imbarcazione all'interno della darsena, deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione ed essa deve avvenire entro gli spazi definiti dalla stessa, previa comunicazione alla segreteria dei nomi degli operatori esterni.

e) Eseguire l'ormeggio della propria imbarcazione mediante utilizzo di cime proprie ed idonee e con la massima diligenza per non arrecare danni a persone e/o cose dei quali, comunque, egli è responsabile. L'imbarcazione deve essere dotata di efficienti mezzi di ormeggio e di sicurezza, in carenza dei quali la darsena, al fine di evitare o ridurre possibili danni alla stessa o ad altre imbarcazioni, a persone, ad impianti e ad altri beni, ha il diritto di intervenire a suo insindacabile criterio per porre rimedio, con rivalsa sull'utilizzatore per le spese sostenute, senz'anche ciò configuri obbligazione od assunzione di responsabilità.

f) Divieto di cedere o subconcedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del posto barca oggetto del presente contratto

g) Divieto di effettuare, entro il bacino del porto turistico, lo svuotamento delle acque di sentina, dei wc e di gettare rifiuti, oggetti e liquidi di qualsiasi genere. Obbligo di utilizzare per tali operazioni esclusivamente i contenitori predisposti per la raccolta differenziata.

h) Obbligo di tenere gli animali domestici all'interno della darsena solo per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco; senza che essi arrechino danno, molestia e comunque disagio alla normale attività della darsena stessa. Divieto di accedere alla Club House con cani, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

i) Divieto di esercitare, direttamente o per il tramite di terzi, qualsiasi attività commerciale, artigianale o pubblicitaria non espressamente autorizzata dalla direzione.

l) divieto di attraversare i pontili se non per i pedoni con esclusioni dell'utilizzo di velocipedi e di altri veicoli.

m) Divieto di effettuare, nelle acque della darsena, la balneazione, la raccolta di frutti di mare, la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa quella subacquea.

n) In caso di versamento di idrocarburi nell'ambito del bacino della darsena, sulle banchine o sui pontili, il conduttore deve immediatamente avvisare la direzione che pone in atto quanto necessario per eliminare o, quanto meno, per contenere eventuali danni, con addebito al conduttore delle relative spese.

o) Divieto di azionare i motori delle imbarcazioni per prova o per caricare le batterie dalle ore 21.00 alle ore 8.00 del mattino seguente, nonchè nei mesi da giugno a settembre compresi, dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

p) Il conduttore può chiedere, per il disarmo invernale, il rimessaggio della propria imbarcazione su piazzale oppure l'ormeggio in un posto diverso da quello assegnato per contratto. La direzione, in ogni caso e secondo le tariffe in vigore, si riserva di concedere l'autorizzazione per tale operazione. Il disarmo invernale su piazzale non prevede gli stessi servizi di colonnina come per l'ormeggio in mare. Per il ricovero su piazzale, o per qualsiasi altra operazione di rimessaggio, il conduttore deve provvedere a svuotare completamente i serbatoi o altri contenitori di carburante, nonchè rimuovere dall'imbarcazione bombole, recipienti contenenti gas ed ogni e qualsiasi sostanza deflagrante, infiammabile, corrosiva o comunque pericolosa.

fac simile

q) Divieto di accendere fuochi o barbecue nei pontili e divieto di occupare i pontili e le aree di uso comune della darsena con depositi o attrezzature per la cottura e consumazione di alimenti e bevande.
r) Entrando con il veicolo nel piazzale della darsena, il conduttore usufruisce per il parcheggio dello spazio che S.C.M.C. mette temporaneamente a disposizione dei propri utenti senza alcun obbligo di vigilanza o custodia. Il parcheggio non e' custodito.

6 Il conduttore è responsabile di tutti i danni, compresi quelli derivanti da incendio, cagionati dalla propria imbarcazione o da persone da lui dipendenti o da lui imbarcate, ad opere ed arredi portuali nonché a terzi e/o a cose di proprietà di terzi. Il conduttore deve provvedere a stipulare un'adeguata assicurazione per la copertura dei danni ora indicati.

7 Il conduttore riconosce che il presente contratto non dà luogo ad un affidamento del natante agli addetti alla darsena e, loro tramite, alla S.C.M.C., con la conseguenza che quest'ultima non ha alcun obbligo di custodia del natante stesso e/o delle cose in esso imbarcate. La darsena nell'ambito delle proprie aree ed impianti non è responsabile dei danni da incendio o furto di carrelli, automezzi, accessori ed attrezzature in genere.

8 Il conduttore riconosce che la presenza in darsena, eventualmente anche nelle ore notturne, di personale della S.C.M.C. è finalizzata esclusivamente a regolare gli arrivi e le partenze ed a riscuotere i corrispettivi ed a tutelare i beni e le strutture di proprietà della S.C.M.C.

9 La responsabilità dei danni derivanti dall'allacciamento ai servizi di colonnina è esclusivamente a carico del conduttore anche in sua assenza.

10 La S.C.M.C. non risponde dei danni e/o dei disagi derivanti da temporanee interruzioni dell'erogazione dell'acqua o dell'energia elettrica da parte delle colonnine.

11 La S.C.M.C. può recedere dal presente contratto con preavviso, mediante raccomandata A.R. di giorni trenta, nel caso in cui il conduttore si renda responsabile nell'ambito della darsena, di comportamenti contrari all'ordine pubblico, al decoro o, comunque, alla civile convivenza. In caso di recesso la S.C.M.C. provvede alla restituzione al conduttore della parte di canone residua dal momento dell'effettivo rilascio del posto barca sino alla scadenza del contratto.

12 Con la sottoscrizione del presente contratto il conduttore autorizza S.C.M.C. a trattare alcuni dei suoi dati personali con la garanzia dell'assoluto rispetto delle norme di legge in materia di tutela della privacy. Detto trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal personale dipendente della S.C.M.C. addetto al trattamento medesimo.

13 La darsena è assicurata per la responsabilità civile. I danni subiti all'interno dell'approdo, imputabili alla darsena sono risarciti dall'assicurazione nel limite e con le franchigie previste dalle polizze. La S.C.M.C. non risponde in alcun modo dei danni da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; alle cose e alle imbarcazioni trasportate, rimorchiate, sollevate, caricare o scaricate dal conduttore; ai danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; dei danni avvenuti in occasione di furto, compresi i danneggiamenti materiali e la sottrazione di beni, imbarcazioni; dei danni a cose e alle imbarcazioni dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; dei danni causati da incendio, da furto nonché dei danni verificatisi in conseguenza di eventi meteo-marini con caratteristica di avvenimento straordinario o dall'azione del vento oltre "forza sei" della scala Beaufort e/o oltre "forza cinque" del mare come da rilevazione delle competenti autorità.

14 Il conduttore è direttamente responsabile dei danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo causati dai propri beni presenti nella darsena.

15 Le parti stabiliscono il foro di Venezia come competente sulle controversie che traggano origine, diretta o indiretta, dal presente contratto. Le parti danno atto che la presente clausola è stata oggetto di trattativa individuale.

Chioggia,

....

Sono espressamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui ai punti 2 (durata del contratto e divieto di rinnovo tacito) 4 (responsabilità del conduttore per danni causati dai propri ospiti) 5 (divieti e obblighi specifici a carico del conduttore) 6 (responsabilità del conduttore per danni a terzi) 7 (esclusione obblighi di custodia in capo al gestore della darsena) 9 (responsabilità del conduttore per danni da allacciamento) 10 (esclusione responsabilità del gestore della darsena per interruzioni di servizi) 13 (limitazioni alla responsabilità del gestore della darsena derivanti dalla copertura assicurativa) 14 (responsabilità del conduttore per danni da inquinamento); 15 (foro competente).

Chioggia,

....